

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

Parere del Revisore al Bilancio Consuntivo anno 2025

A seguito richiesta di parere per il bilancio consuntivo dell'esercizio 2025, composto dai principali seguenti documenti,

- Conto economico 01/01/2025 – 31/12/2025;
- Stato Patrimoniale 01/01/2025 – 31/12/2025;
- Nota Integrativa;

lo scrivente formula il parere.

Ringrazio il Dott. Galloppi per l'aiuto nella predisposizione della documentazione afferente l'anno 2025 dalla quale poter effettuare le verifiche del caso.

Un ringraziamento al Tesoriere dell'Ordine Avv. Maione per la sua totale disponibilità nei miei confronti nel mettermi a disposizione gli strumenti e la documentazione da me richiesta per lo svolgimento del compito assegnatomi.

La relazione viene predisposta nel rispetto totale ed incondizionato di tutti i principi previsti dalla normativa vigente.

La nota integrativa dichiara che il bilancio «è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, nonché il risultato economico della sua gestione», in conformità con quanto richiesto dall'art. 2423, comma 2, c.c

Essa è stata predisposta con la seguente struttura:

- 1) Informazioni di carattere generale.
- 2) Informazioni sui criteri di valutazione.
- 3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste dell'attivo
- 4) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del passivo
- 5) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del conto economico.

Essa nota integrativa attesta che i criteri di valutazione sono stati adottati in conformità con i principi stabiliti dall'art. 2423-bis c.c. in continuità con l'esercizio precedente, e che non si sono ravvisate deroghe incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423, comma 5.

- Responsabilità del revisore

La presente relazione è resa sulla base della documentazione disponibile, in particolare della Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

L'attività è stata pianificata e svolta al fine di acquisire elementi sufficienti per esprimere un giudizio sulla coerenza, attendibilità e ragionevolezza dei dati di bilancio, mediante analisi delle principali poste patrimoniali ed economiche e verifica dei criteri di redazione dichiarati.

Il revisore ha operato nel rispetto del principio di indipendenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento UE n. 537/2014 (Testo Consolidato: Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014).

L'analisi è stata svolta sulla base della documentazione disponibile. Dalla nota integrativa risulta in particolare che:

- il bilancio è stato redatto secondo il regolamento interno di contabilità ed amministrazione del COA di Nola, nel rispetto della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico prevista dagli artt. 2424 e 2425 c.c.
- sono stati osservati i principi generali di cui all'art. 2423-bis c.c. tra cui la prudenza, la competenza, la continuità, la realizzazione e la costanza dei criteri di valutazione;
- la nota integrativa è stata redatta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- non si sono ravvisate deroghe incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423, comma 5, c.c.;
- nel corso dell'esercizio l'attività è stata svolta normalmente e alla data di chiusura non risultano contenziosi in corso.

- **I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto dell'esercizio 2025.**

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'Ente e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale significando che rimane

responsabilità del Consiglio la redazione del rendiconto che fornisca una rappresentazione corretta e veritiera.

INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'Ordine osserva i principi contabili generali propri degli Enti Pubblici attraverso l'utilizzo di un apposito programma gestionale : tale programma, che si differenzia da quelli canonici usati per le contabilità aziendali, assolve sufficientemente l'onere di riportare, in modo corretto e veritiero (ancorché corroborato dalle relative ricevute cartacee), tutte le operazioni economico-finanziarie dell'Ordine.

La contabilità è sottoposta al controllo dell'Organo di Revisione.

- **PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti, come già detto, nel **rispetto del principio della Veridicità**, obiettivo teso a fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Si è perseguito sia il rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni contabili (**Chiarezza**).

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale e della prudenza nell'iscrizione delle stesse. Gli elementi contenuti nel Rendiconto Generale di esercizio, verificate in più fasi, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Il sottoscritto Revisore, ad esito delle verifiche effettuate, relaziona quanto segue:

- **VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO ED EQUIVALENZA DELLE PARTITE DI GIRO**

Il bilancio consuntivo 2025 rispetta, come risulta dai quadri generali riassuntivi presenti nella Nota integrativa al Bilancio, il principio del pareggio finanziario e l'equivalenza tra le partite di giro.

La relazione di revisione è un documento che solo in tempi recenti, a seguito dell'introduzione dei principi di revisione internazionali ISA Italia, ha avuto un sostanziale allineamento in termini di forma e contenuto a livello europeo. Le regole di redazione della relazione riportate nei principi professionali di riferimento e la loro corretta applicazione, utilizzando i modelli forniti dagli stessi

principi, risultano fondamentali per una chiara comunicazione del revisore al mercato e ai suoi attori. Le principali regole seguite e i modelli utilizzati per la stesura della relazione sono contenute nelle seguenti principali fonti normative e interpretative :

Normativa primaria

- Le disposizioni circa la forma e il contenuto della relazione di revisione sono contenute nell'articolo 14 del Dlgs 39/2010.
- Principi di revisione ISA Italia 700 (e seguenti). I principi di revisione internazionali (ISA Italia) dedicano al "reporting" il set di principi la cui numerazione è preceduta dal numero 7.
- L'ISA Italia 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio disciplina la relazione di revisione redatta ai sensi del Dlgs 39/2010 ed è il principale riferimento tecnico per la redazione della relazione di revisione legale del bilancio d'esercizio.

Si chiarisce, ancora una volta per fugare qualsivoglia dubbio interpretativo, che gli Ordini professionali, classificati come enti di diritto pubblico non economici (cioè senza scopo di lucro), per la loro struttura sono esonerati dalle particolari e vincolanti prescrizioni previste per le società commerciali : tale importante circostanza dovrebbe chiarire, agli associati tutti, che se è vero che la normativa di riferimento trova fondamento negli articoli del codice civile e nelle Leggi specifiche come del resto riportato sopra, e' altrettanto vero che, però, tali precipue prescrizioni non si applicano nella loro complessità agli **Ordini professionali pur dovendo, essi, obbligatoriamente tenere una contabilità puntuale, verificabile ed esaustiva della propria attività statutaria.**

Cio' premesso appare, come tra l'altro già evidenziato nei precedenti pareri, in procrastinabile una completa rivisitazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità soprattutto nei richiami relativi alla tenuta dei registri e della contabilità (art. 52) ed a quella dell'art. 53 riguardante i sistemi di elaborazione automatica dei dati.

Si rinnova al COA la richiesta di dotarsi di una figura addetta alle operazioni contabili giornaliere in seno all'organigramma (anche con modalità di assunzione part-time) tenuto conto della estrema semplicità delle rilevazioni contabili connesse alle attività quotidiane statutarie.

Rendiconto finanziario

Gli accertamenti sulle entrate e gli impegni di spesa sulle uscite sono iscritti secondo le delibere

adottate dal Consiglio dell'Ordine.

Il revisore, poi, ha effettuato un rapido esame dei singoli capitoli di entrata e di uscita chiarendo che gli importi sono minuziosamente riportati nella relazione del Tesoriere.

Titolo I – Entrate correnti

1. i **Contributi a carico degli iscritti**, comprensivi delle quote messe a ruolo, dei contributi per i nuovi iscritti e per i passaggi di qualifica, nonché per le immatricolazioni;
2. le **Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**, scaturenti dai diritti per l'opinamento parcelle, dai diritti per certificati, nonché dal rimborso delle spese sostenute per la produzione di stampati e tesserini;
3. i **Redditi e proventi patrimoniali**, determinati dagli interessi attivi sui c/c bancari e postali, nonché sui crediti verso gli iscritti morosi e sui titoli a reddito fisso,;
4. le **Poste correttive e compensative di spese correnti**;
5. le **Entrate non classificabili in altre voci** i;

5. Principali risultanze contabili

Dalla documentazione esaminata emergono, in sintesi, i seguenti principali valori al 31 dicembre 2025, esposti conformemente agli schemi obbligatori degli artt. 2424 e 2425 c.c. :

Stato patrimoniale – principali poste

- **Crediti** (attivo circolante): euro **912.659,74**
- **Disponibilità liquide**: euro **649.083,22** ;
- **Patrimonio netto**: euro **931.117,94** ;
- **Trattamento di fine rapporto** (ex art. 2120 c.c.): euro **210.925,36**
- **Debiti finanziari**: euro **189.729,64** ;
- **Residui passivi**: euro **229.970,02** .

Conto economico – principali poste

- **Valore della produzione** (ex art. 2425, lett. A, c.c.) : euro **589.390,08** ;
- **Costi della produzione** (ex art. 2425, lett. B, c.c.) : euro **538.703,51**;
- **Proventi finanziari**: euro **5.067,80** ;

- **Oneri finanziari:** euro **1.775,41** ;
- **IRAP** (imposta sul reddito dell'esercizio, ex art. 2425, n. 20, c.c.) : euro **19.220,10** ;
- **Avanzo economico d'esercizio:** euro **34.758,86**.
-

Osservazioni sulle poste più rilevanti

1. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a euro **649.083,22**, con una diminuzione di euro 77.289,53 rispetto all'esercizio precedente, ed è composta da depositi bancari (euro 643.147,26) e denaro e altri valori in cassa (euro 5.935,96), iscritti per la loro effettiva consistenza come richiesto dalla prassi applicativa dell'art. 2424 c.c. .

2. Patrimonio netto

Il patrimonio netto passa da euro 896.359,08 a euro **931.117,94**, per effetto dell'avanzo economico d'esercizio pari a euro 34.758,86. La nota integrativa riporta le variazioni analitiche delle voci del patrimonio netto, in osservanza dell'art. 2427, n. 7-bis, c.c.

3. Costi della produzione

Tra i costi si segnala l'incidenza degli **oneri diversi di gestione** (art. 2425, n. 14, c.c.) per euro **200.237,00**, comprensivi tra l'altro di: (Tab. B pag.10)

- dotazione annuale alla Fondazione Forense di Nola: euro 50.000,00;
- contributo al Consiglio Nazionale Forense: euro 109.374,00;
- contributo all'Organismo Congressuale Forense: euro 9.798,80;
- contributo all'Ufficio Distrettuale di Disciplina: euro 10.000,00.

Si segnala altresì che i **costi per godimento di beni di terzi** (art. 2425, n. 8, c.c.) registrano un incremento significativo da euro 690,35 a euro 12.911,26, attribuibile principalmente ai canoni di utilizzo software (euro 12.045,06), variazione che appare coerente con la progressiva migrazione verso soluzioni in licenza d'uso piuttosto che in acquisto.

OSSERVAZIONI CRITICHE CON RILIEVO NORMATIVO

- **Rilievo n. 1 – Valutazione dei crediti verso iscritti al valore nominale integrale in assenza di fondo svalutazione**

Dalla nota integrativa emerge che i crediti verso iscritti, soci e terzi ammontano a euro **900.465,35** e presentano una stratificazione pluriennale significativa: crediti di competenza di anni **anteriori al 2020** per euro 189.844,52; anni **2020-2023** per complessivi euro 374.355,83; anno **2024** per euro 160.340,00.

I crediti sono iscritti integralmente al valore nominale, senza la costituzione di alcun **fondo svalutazione crediti**. Ai sensi dell'art. 2426, n. 8, c.c., i crediti devono essere iscritti secondo il **valore di presumibile realizzo**, il che implica – secondo la norma ma anche secondo costante orientamento giurisprudenziale – una valutazione sostanziale della loro effettiva recuperabilità **e non una mera iscrizione al valore nominale**.

Tale criterio rappresenta inoltre un'applicazione concreta del principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, n. 1, c.c., che impone di tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio.

La nota integrativa giustifica l'esigibilità integrale dei crediti in ragione dell'attività di recupero effettuata tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle lettere di messa in mora. Tuttavia, la persistenza di crediti insoluti risalenti ad anni anteriori al 2020 – rimasti non incassati nonostante le procedure di recupero già attivate – solleva una questione di coerenza con il criterio del presumibile valore di realizzo, la cui inosservanza può configurare una violazione dell'art. 2423, comma 2, c.c. sotto il profilo della veridicità.

Si invita pertanto il Consiglio dell'Ordine a fornire informazioni integrative (esiti delle procedure esecutive in corso, percentuali storiche di recupero, aggiornamento delle ingiunzioni di pagamento) idonee a comprovare la tenuta del valore di iscrizione; in assenza, si raccomanda la valutazione dell'opportunità di costituire un fondo svalutazione crediti adeguato, specie per i crediti risalenti ad anni anteriori al 2020.

- **Rilievo n. 2 – Classificazione dell'intera massa creditoria come esigibile entro 12 mesi: possibile difetto informativo ex art. 2427, n. 6, c.c.**

La tabella di scadenza dei crediti esposta in nota integrativa classifica l'intera massa creditoria (euro 912.659,74) nella colonna **"entro 12 mesi"**, con valore zero nelle colonne **"oltre 12 mesi"** e **"oltre 5 anni"**.

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6, c.c. (REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE / CODICE CIVILE-art. 2427), la nota integrativa deve evidenziare, **distintamente per ciascuna voce**, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni. La classificazione integrale come crediti a breve termine di posizioni creditorie risalenti anche ad anni anteriori al 2020 – per le quali le procedure di riscossione forzata non hanno ancora prodotto risultato – appare suscettibile di non rispecchiare correttamente la natura e la durata effettiva delle stesse, con potenziale pregiudizio per la funzione informativa del bilancio.

Il principio di chiarezza di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. riveste, secondo la giurisprudenza di legittimità, **autonoma valenza cogente**, indipendente dai principi di veridicità e correttezza, e la sua violazione determina l'illiceità del bilancio.

Si raccomanda, come già fatto nelle relazioni precedenti, di verificare se, per i crediti di giacenza pluriennale, la classificazione "entro 12 mesi" sia supportata da elementi documentali concreti (piani di riscossione formalmente definiti con AdER, scadenze certe delle procedure esecutive) e, in caso contrario, di procedere a una riclassificazione conforme alla durata residua attesa, con adeguata illustrazione in nota integrativa.

Richiamo d'informativa

Il presente giudizio presuppone la corrispondenza dei dati riportati nella nota integrativa con lo stato patrimoniale, il conto economico, le scritture contabili (mandati di pagamento, mandati di cassa, estratti di conto corrente, libro cassa e buste paga) e la restante documentazione giustificativa custodita presso la Segreteria del COA.

Conclusioni finali

La documentazione esaminata, per gli aspetti verificabili, non evidenzia elementi tali da far ritenere complessivamente inattendibile il bilancio al **31 dicembre 2025**. In particolare la nota integrativa dà atto che:

- non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio;
- le immobilizzazioni materiali risultano totalmente ammortizzate e bilanciate dal fondo ammortamento, in conformità con i criteri sistematici di ammortamento richiesti dall'art. 2426, n. 2, c.c.;
- non risultano operazioni fuori bilancio;
- non risultano contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio;
- il TFR è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti, in accordo con l'art. 2120 c.c. e l'art. 2425, n. 9, lett. c), c.c..

Giudizio

Sulla base della documentazione esaminata e nei limiti della base informativa disponibile, il bilancio chiuso al **31 dicembre 2025** dell'**Ordine degli Avvocati di Nola** appare redatto in modo coerente con i criteri

dichiarati nella nota integrativa e generalmente conforme ai principi di redazione di cui agli artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2425 e 2427 c.c. , per quanto verificabile.

Tuttavia, in ragione dei rilievi di cui ai paragrafi precedenti, il giudizio è formulato con riserva limitatamente alla voce crediti verso iscritti, con specifico riferimento:

1. all'assenza di un fondo svalutazione crediti a fronte di posizioni creditorie di lunga giacenza, potenzialmente in contrasto con il criterio del presumibile valore di realizzo ex art. 2426, n. 8, c.c. e con il principio di prudenza ex art. 2423-bis, n. 1, c.c.;
2. alla classificazione dell'intera massa creditoria come esigibile entro 12 mesi, che può non rispettare pienamente l'obbligo informativo di cui all'art. 2427, n. 6, c.c. (REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE / CODICE CIVILE-art. 2427).

Per le restanti poste esaminate, e ferme restando le integrazioni documentali richieste, **si esprime giudizio favorevole.**

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si invita il Consiglio dell'Ordine a riscontrare i rilievi formulati ai paragrafi precedenti prima dell'approvazione definitiva del bilancio.

Luogo e data: Acerra, 30/09/2026

Il Revisore / L'Organo di revisione